

Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari

Alla Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di CALUSCO D'ADDA

___l___ sottoscritt _____
nat__ a _____ il _____
residente in _____ di professione _____
essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 dall'art. 10 (1) della legge 10 aprile 1951, n. 287,
come modificata dalle leggi 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441,

CHIEDE

di essere iscritt__ nell'elenco comunale dei giudici popolari di Corte d'Assise Corte d'Assise di Appello
(1).

Dichiara che il titolo finale di studio di scuola media inferiore superiore (1) del quale è in
possesso, e di cui allega copia, è stato conseguito presso _____

Dichiara inoltre che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'Ufficio
di Giudice popolare, previste dall'articolo 12 della legge sopraccitata.

Calusco d'Adda, _____

___L___ RICHIEDENTE

Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello

Legge 10 aprile 1951, n.287 e successive modifiche

Art.9 - Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e no superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 - Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art.12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio,
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.